

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 29/10/1985 n. 41;
- VISTA la L.R. 09/05/1986 n. 21;
- VISTA la L.R. 15/06/1988 n. 11;
- VISTA la L.R. 15/05/1991 n. 19;
- VISTO il DPRS del 30/01/1993;
- VISTO il DP n. 11/95;
- VISTO il DP n. 34/97;
- VISTO il DP n. 38/97;
- VISTO il DP n. 26/99;
- VISTO il DP n. 10/01;
- VISTO il CCRL 2002/2005 personale con qualifica dirigenziale bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;
- VISTA la L.R. n. 15/05/2000 n. 10;
- VISTA la L. 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la L.R. 30/04/1991 n. 10;
- VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5;
- VISTO il DDG n. 3587 del 24/04/2007, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1559 il 26/04/2007 con il quale, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi e per gli effetti del comma 2bis dell'art. 10 della L.R. n. 10/2005, è stato disposto il transito del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dalle Aziende Autonome Provinciali per L'Incremento Turistico;
- CONSIDERATO che il citato DDG n. 3587/2007 prevede, tra l'altro, che le posizioni economiche del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale devono essere adeguate alle previsioni del CCRL vigente, fatta salva la verifica anche alla luce del parere n. 1322 del 25/01/2007 dell'Ufficio Legislativo e Legale secondo il quale è possibile per l'Amministrazione regionale verificare la legittimità degli inquadramenti del personale proveniente dalle sopresse AA.AA.P.T. ed, eventualmente, rettificarli;
- VISTO il DDG n. 302340 del 31/03/2009 con il quale il Dott. Entità Giuseppe nato a Catania il 10/08/1949, tra gli altri, è stato assegnato, con decorrenza 01/04/2009, al Dipartimento Pubblica Istruzione, distaccato presso l'ERSU di Catania;
- VISTA la nota n. 68322 del 09/05/2013 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con la quale si dispone l'assegnazione del Dott. Entità Giuseppe al Dipartimento Regionale del Lavoro;
- VISTA la nota n. 134656 del 27/10/2014 con la quale il Servizio 10 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica trasmette al Servizio XIII dello stesso Dipartimento il fascicolo personale del dipendente;

- VISTA la nota n. 21616 del 16/02/2015 del Servizio XIII del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica con la quale si comunica al Dott. Entità Giuseppe l'avvio del procedimento di rettifica del trattamento economico posseduto nella qualifica di Dirigente Superiore e di Dirigente di II Fascia, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 10/91, relativamente ai seguenti provvedimenti:
 Deliberazione n. 166 del 10/12/1998 del Comitato Esecutivo dell'AAPIT di Catania;
 Deliberazione n. 733 del 21/06/2000 del Commissario Straordinario dell'AAPIT di Catania;
 Deliberazione n. 1344 del 25/10/2001 del Commissario Straordinario dell'AAPIT di Catania;
- VISTA la Deliberazione n. 166 del 10/12/1998 del Comitato Esecutivo dell'AAPIT di Catania con la quale al Dott. Entità Giuseppe, già inquadrato nella qualifica di Dirigente Superiore a decorrere dal 27/12/1994 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AAPIT di Catania n. 54 del 06/11/1998, è stato attribuito un trattamento retributivo all'1/06/1997 in applicazione degli artt. 2 e 3 del DPRS n.38/97 come risulta dalla scheda allegata alla stessa Deliberazione, priva della scheda di rideterminazione del trattamento retributivo dal 1/07/1990 al 31/12/1993 e dell'inquadramento economico spettante nella nuova posizione stipendiale nella qualifica di Dirigente Superiore attribuita alla data del 27/12/1994;
- VISTA la Deliberazione n. 733 del 21/06/2000 del Commissario Straordinario dell'AAPIT di Catania con la quale, in applicazione dell'art. 5 del DPRS n. 26/99, è stato attribuito il beneficio PEO riferito al IX Livello per l'importo di £ 291.483 (pari a € 150,54) mensili a decorrere dal 01/08/1999, ritenendo maturato il servizio effettivo dei tre anni nella qualifica rivestita alla data del 31/12/1998;
- VISTA la Deliberazione n. 1344 del 25/10/2001 del Commissario Straordinario dell'AAPIT di Catania con la quale, il Dott. Entità Giuseppe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10/2000, a decorrere dal 1° ottobre 2001, è stato inquadrato nella 2° Fascia Dirigenziale, per la quale non risulta allegata alcuna scheda di attribuzione economica nella medesima qualifica;
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 19457 del 05/08/2013 che si è pronunciato in riferimento al servizio effettivo prestato nella precedente qualifica di Dirigente Superiore per l'attribuzione del beneficio PEO nel Livello IX ai sensi dell'art. 5 del DPRS n. 26/99 e per l'applicazione del comma 2 dell'art. 37 del DPRS n. 10/2001 relativo alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità per i Dirigenti di II Fascia;
- RITENUTO che per effetto della invalidità derivata dai provvedimenti amministrativi sopra richiamati si è realizzato automaticamente un effetto caducante delle disposizioni riguardanti la posizione giuridico-economica del Dott. Entità Giuseppe di seguito specificate:
 MEI attribuito in £ 1.002.812 (pari a € 517,91) - Assegno Personale Aggiuntivo attribuito in £ 316.030 (pari a € 163,22) rilevati dal prospetto allegato alla Deliberazione n. 166 del 10/12/1998 del Comitato Esecutivo dell'AAPIT di Catania e nel contempo provvedere alla rideterminazione del trattamento retributivo ex art. 54, comma 3, L.R. n. 41/85;
 attribuzione del beneficio PEO con riferimento al Liv. IX a far data dal 01/08/1999, di cui alla Deliberazione n. 733 del 21/06/2000 del Commissario Straordinario dell'AAPIT di Catania e conseguentemente all'applicazione dell'art. 37 del DPRS n. 10/01;
- CONSIDERATO che il vizio di legittimità si appalesa:
 A) Per la determinazione del trattamento retributivo a seguito del passaggio alla qualifica di Dirigente Superiore di cui alla deliberazione n. 166/98 nella errata applicazione dell'art. 54 comma 3 della L.R. n. 41/85, che prevede "... è attribuita, limitatamente alla nuova qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla

data di passaggio di nomina, una posizione retributiva per classe di stipendio e/o scatto di importo pari al maturato economico posseduto o spettante alla data del conseguimento della nuova qualifica,

A1) Per l'attribuzione del beneficio PEO con riferimento al Liv. IX a far data dal 01/08/1999, di cui alla deliberazione n. 733/2000, nella errata applicazione dell'art. 5 del DPRS n. 26/99 stante che, il dipendente non ha maturato il servizio effettivo dei tre anni alla data del 31/12/1998 ai sensi della medesima norma poiché è stato inquadrato nella qualifica di Dirigente Superiore con delibera n. 54 del 06/11/1998 e la successiva n. 166/98;

B) che la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse risiedono nel rispetto del principio di parità del trattamento giuridico-economico fra i dipendenti transitati nel ruolo regionale dalle sopresse AA.AA.P.I.T. e quelli già in servizio presso l'Amministrazione regionale;

C) il termine per l'esercizio del potere di autotutela, per le motivazioni già espresse, si ritiene essere ragionevole in considerazione della situazione di illegittimità permanente da rimuovere, onde evitare maggiori esborsi per una attività illegittima che si riverbera esclusivamente in danno dell'erario regionale alla data del transito;

VISTA la nota del 23/05/2015 dell'Avv. Pietro Sciortino, con la quale il dipendente ha comunicato le proprie osservazioni e controdeduzioni in riscontro alla nota n. 21616/2015;

CONSIDERATO di non potere accogliere le osservazioni e deduzioni formulate dal dipendente con la sopracitata nota in quanto sussistono i presupposti per dichiarare inapplicabili le disposizioni degli atti sopra indicati e quelli conseguenti;

RITENUTO altresì, di dovere procedere, nei confronti del Dott. Entità Giuseppe, nato a Catania il 10/08/1949, in conformità alla sopra richiamata normativa, ad attribuire:

- la posizione economica dal 27/12/1994 a seguito dell'inquadramento nella qualifica di Dirigente Superiore di cui alla delibera n. 54/98 e successiva n. 166/98;
- il trattamento retributivo in applicazione del DPRS n. 38/97 n. 26/99;
- il trattamento retributivo in applicazione degli art. 36 e 37 del CCRL dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana a decorrere dal 1/10/2001;
- il trattamento retributivo in applicazione del CCRL 2002-2005 del personale con qualifiche dirigenziali – bienni economici 2002-2003 e 2004-2005

come da allegata scheda di calcolo che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1- Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono dichiarate nulle e inapplicabili le disposizioni degli atti riguardanti la posizione giuridico-economica del dipendente Dott. Entità Giuseppe nato a Catania il 10/08/1949, di seguito specificati:

- effetti prodotti dalla determinazione del trattamento retributivo a seguito del passaggio alla qualifica di Dirigente Superiore di cui alla delibera del Comitato Esecutivo n. 166/98 (priva di scheda giuridico-economica); MEI attribuito in £ 1.002.812 (pari a € 517,91) e Assegno Personale Aggiuntivo attribuito in £ 316.030 (pari a € 163,22), e nel contempo provvedere alla rideterminazione del trattamento retributivo ex art. 54 comma 3, L.R. n. 41/85;

- attribuzione del beneficio PEO con riferimento al Liv. IX a far data dal 01/08/1999, di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 733/2000.

Art. 2- La posizione giuridico-economica da attribuire a seguito del passaggio alla qualifica di Dirigente Superiore in applicazione della L.R. n. 41/85 art. 54 c. 3, dei DD.P.Reg. Sic. nn. 11/95, 38/97, 26/99, 10/2001 art. 36 e 37 del CCRL Area Dirigenza Regione Siciliana e del CCRL 2002-2005 personale con qualifica dirigenziale – Bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 è determinata secondo le attribuzioni di cui all'allegata scheda che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3 – Con successivo provvedimento verranno quantificate le somme indebitamente corrisposte e indicate le modalità di recupero delle stesse, fermo restando, cautelativamente, l'avvio della rettifica del trattamento economico fondamentale a decorrere dal mese di giugno 2015.

Art. 4 - Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al Responsabile e all'Addetto del procedimento di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21 ed inviato alla competente Ragioneria Centrale per il prescritto visto e la registrazione, quindi notificato all'interessato.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla legge

Palermo, li **17 GIU. 2015**

IL DIRIGENTE GENERALE

(L. Giannanco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Arch. Maria Concetta Cavallaro)

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Sig. ra G. Barone)